

STATUTO

**LA CITTA' DEL SOLE S.R.L. -
IMPRESA SOCIALE -**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARZANO NA VIA FERRARA 10

Numero REA: NA - 507747

Codice fiscale: 02704301213

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-10-2010 - Statuto completo	2
--	---

Dopo breve discussione, sulla relazione del Presidente, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA:

- di **ASSUMERE** la qualifica di "impresa sociale", ai sensi del D.Lgs. n.155/2006;
- di modificare la denominazione sociale in "**LA CITTA DEL SOLE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE**";
- di confermare nella carica di Amministratore Unico a tempo indeterminato la signora Ferraiuolo Teresa, che accetta la carica, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e che non sussistono cause di decadenza o ineleggibilità;
- di approvare il nuovo statuto sociale riformulato in coerenza con le predette disposizioni, del seguente tenore:

STATUTO DE "LA CITTA' DEL SOLE S.R.L. - Impresa Sociale"

Art.1) Denominazione

La società è denominata "**LA CITTA' DEL SOLE S.R.L. - Impresa Sociale**".

Art.2) Sede

La sede della società è in Arzano (NA) ai sensi del disposto dell'art.111 *ter* disp. att. c.c..

Art.3) Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga ovvero anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria.

Art.4) Oggetto

La società intende esercitare, in via stabile e principale, un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale in conformità al D.Lgs. n.155/2006.

L'attività che costituisce l'oggetto sociale consiste in:

- gestione di attività didattiche, sportive, musicali, danze e artistiche in genere;
- istituzione, organizzazione e gestione di *baby parking*, asili nido, scuole materne, elementari e medie, di primo e secondo grado, sia diurne che serali, istituendo, nell'ambito delle strutture di cui dispone, sia corsi ordinari di studi, che corsi di recupero per tutti quegli alunni che, anche se adulti, si trovino nelle condizioni previste dalle norme vigenti per conseguire la maturità o l'idoneità di uno dei corsi o delle classi istituite dalla società;
- gestione di servizi per l'attività parascolastica, extrascolastica e interscolastica, di servizi culturali, ricreativi e sportivi per gli alunni, di servizi socio-psico-pedagogici, di orientamento scolastico e professionale, di assistenza educativo-scolastica, di prevenzione del disadattamento scolastico e sociale;
- gestione di servizi e iniziative nel settore dell'educazione degli adulti e dell'educazione permanente;

	- gestione di servizi e iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione dei docenti, con particolare riguardo alla formazione di docenti per l'istruzione e l'educazione di alunni diversamente abili, alla gestione di corsi a indirizzo didattico differenziato, allo sviluppo della sperimentazione e della ricerca educativa; - gestione di servizi e iniziative per la formazione di animatori, di coordinatori e di formatori delle iniziative culturali di base e per la formazione in servizio dei docenti; - sviluppo delle attività psicofisiche al fine dell'istruzione fondamentale dei bambini, e all'intrattenimento di questi in gruppi atti ad abituarli alla vita in comune con altri individui, il tutto sotto forma di asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria e ludoteca; - educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; - ricerca ed erogazione di servizi culturali; - formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo. La società ha per oggetto inoltre: - promozione e realizzazione di attività socio-educative quali l'accoglienza, la tutela e l'educazione dei minori di ambo i sessi; - accoglienza sia dei minorenni che dei maggiorenni in regime residenziale e semiresidenziale; - assistenza e collaborazione ai centri di servizi sociali territoriali; - formazione professionale, sia autofinanziata, sia con l'accesso ai contributi europei, nazionali e regionali; - monitoraggio e percorsi calibrati alle esigenze della platea minorile al fine di evitare l'insorgere di eventuali problemi e/o disagi sociali; - gestione di banche dati e strutture centralizzate afferenti l'informazione; - progettazione, organizzazione e gestione di tutte le attività di formazione, qualificazione e specializzazione, formazione all'interno dell'obbligo scolastico, formazione superiore nella quale siano inclusi tirocini e/o stages, formazione post-diploma, formazione post-obbligo formativo, i.f.t.s. (istruzione e formazione tecnica superiore), formazione nell'ambito dei cicli universitari e post-universitari, nonché itinerari specifici di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, potendo all'uopo richiedere l'accreditamento, anche per una o più delle proprie sedi operative, quale organismo formativo e di orientamento presso la Regione Campania e altri enti regionali, formazione continua

per tutti i soggetti.

La società potrà inoltre:

- effettuare la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande ai bambini iscritti alla scuola e svolgere attività di trasporto bambini a mezzo scuola-bus;
- organizzare e gestire corsi di recupero scolastico in sede e a domicilio, visite guidate e gite scolastiche, feste private e ogni altra attività di intrattenimento e ricreativa in genere.

Tutte le attività potranno essere svolte anche a favore di soggetti svantaggiati e diversamente abili.

La società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quelle accessorie a esse connesse.

La società può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, nei limiti e con le modalità di cui all'art.4 del D.Lgs. 155/2006.

La società non ha fini di lucro e intende essere retta e regolata, oltre che dal D.Lgs. n.155/2006, dal codice civile e dalle leggi relative agli enti *no-profit*.

La società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

La società potrà compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari, utili o necessarie per la migliore realizzazione degli scopi sociali, svolgere qualunque operazione di tipo bancario, contrarre mutui e finanziamenti e accedere in genere a qualunque forma di credito e sovvenzione.

E' espressamente escluso che la società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

Le attività di cui sopra sono esercitate dalla società in via stabile e principale. Per attività principale, ai sensi dell'art.1 comma 1° del D.Lgs. n.155/2006, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento (70%) dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Fermo restando il rispetto del limite di cui sopra, la società potrà svolgere anche attività direttamente connesse e accessorie a quelle istituzionali.

La società potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi. Per il miglioramento e raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, e fare contratti e/o accordi con altre società associazioni e/o terzi in genere.

Art.5) Utili e avanzi di gestione

L'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione

allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori e ai dipendenti di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquistare specifiche competenze, e in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento (20%);
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Art.6) Responsabilità patrimoniale

Salvo quanto già disposto per le diverse forme societarie, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore ad Euro ventimila (E.20.000) dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.

Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo (1/3) rispetto all'importo di Euro ventimila (E.20.000), delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa, salvo quanto disposto per le società a responsabilità limitata.

Art.7) Soci

Possono essere soci della società cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari della società.

Art.8) Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera, nel rispetto della normativa in materia adottata dal codice civile per le società di capitali.

Art.9) Organi della società

Organi della società sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio Sindacale.

L'elezione degli organi della società non può in alcun modo

essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10) Recesso ed esclusione

Il recesso può essere esercitato nei casi di legge.

Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rimborso della quota per il valore di iscrizione al libro soci, con esclusione di qualsiasi altro diritto, nel rispetto delle finalità non lucrative dell'impresa sociale e dell'art.3 del D.Lgs. n.155/2006.

Eventuali esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottate per motivazioni anche indirettamente discriminatorie.

In ogni caso, in ultima istanza, in caso di esclusione, la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, e non oltre trenta giorni dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto del 2° comma dell'art.9 del D.Lgs. n.155/2006.

ART.11) Lavoro nell'impresa sociale e coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività

Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento (50%) dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli artt.2, 4 e 17 della Legge 11 agosto 1991 n.266.

I lavoratori e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale che, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione, nei termini e con le modalità specificate nel presente statuto e nei regolamenti aziendali e concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con i loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

I lavoratori e i soggetti destinatari dell'attività dell'impresa sociale hanno diritto di partecipare ai lavori dell'assemblea sociale annuale, con diritto di prendere la parola, ma senza diritto di voto. Hanno diritto di visionare il libro dei verbali delle assemblee e delle relative deliberazioni, previa istanza scritta all'Organo Amministrativo, il quale, nel termine di venti giorni, dovrà esibire il libro dei verbali al richiedente avente diritto. L'Organo Amministrativo deve comunicare ai destinatari dei servizi dell'impresa, ai lavoratori, ovvero alla rappresentanza degli uni e/o degli altri, le notizie di politica gestionale che possono, in modo significativo, incidere sulla qualità dei servizi erogati ovvero sulle condizioni di lavoro all'interno dell'impresa, con tempi, modalità e contenuti, che consentano di procedere a u-

na valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del

caso, preparare consultazioni con l'organo competente. Spetta, altresì, ai lavoratori e ai destinatari dei servizi dell'impresa o loro rappresentanze, il diritto di partecipazione, con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto, nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione (ove nominato), qualora l'ordine del giorno riguardi questioni che possono incidere direttamente e in modo significativo sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi prestati. Nel caso in cui più della metà dei lavoratori non sia d'accordo sulle decisioni prese dall'Organo Amministrativo relativamente a tali questioni, i medesimi possono chiedere che sulla questione stessa deliberi l'assemblea dell'impresa sociale in forma collegiale.

Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a cinque, i suddetti dovranno intervenire in assemblea o nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione (ove nominato), qualora ne abbiano diritto, mediante la nomina di uno o due rappresentanti. Per la comunicazione e convocazione, qualora il numero dei lavoratori sia superiore a cinque, dovranno nominare uno o due rappresentanti ai quali far pervenire le relative comunicazioni e convocazioni. La stessa regola vale per i destinatari dei servizi dell'impresa. In caso di destinatari dei servizi dell'impresa, minori di età o di soggetti svantaggiati, il coinvolgimento, l'informazione, la partecipazione e la consultazione riguarderà coloro che esercitano la potestà sui medesimi.

Art.12) Capitale - Quote

Il capitale sociale è di euro diecimiladuecento (E.10.200) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art.2468 c.c.. Le quote sono divisibili.

In caso di nuove sottoscrizioni del capitale sociale, potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento diverso dal denaro si osservano le previsioni di legge ex artt. 2464 e ss. c.c..

Art.13) Circolazione delle partecipazioni

Le quote potranno essere trasferite per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, ovvero *mortis causa*.

In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso, a ciascun socio spetta il diritto di prelazione in proporzione alla quota posseduta. Il socio che intende trasferire a titolo oneroso l'intera sua quota di partecipazione, ovvero parte di essa, provvederà preventivamente a comunicare agli altri soci la quota di partecipazione che intende cedere, l'esatto ammontare del corrispettivo, le condizioni e le modalità di pagamento pattuite, nonché le generalità della persona fisica o giuridica acquirente. Il socio o i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione

della proposta di alienazione, provvedendo a fissare il gior-

no e il luogo per la sottoscrizione e per il regolamento del prezzo, alle condizioni e modalità prestabilite dal socio alienante nella comunicazione di vendita. L'esercizio della prelazione è valido esclusivamente per l'intera quota offerta dal cedente. In caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, la quota offerta sarà divisa tra coloro che hanno esercitato la prelazione e a ciascuno di essi assegnata in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale di ciascuno degli acquirenti. Il trasferimento delle quote dovrà essere effettuato nel termine massimo di quindici giorni da detta ultima comunicazione. Tutte le comunicazioni sopra menzionate e comunque inerenti il diritto di prelazione a favore dei soci dovranno essere effettuate con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo indicato nel libro dei soci e inviata per conoscenza all'organo amministrativo della società. L'eventuale irreperibilità del socio al detto domicilio comporterà il solo obbligo di affissione delle comunicazioni stesse presso la sede della società per almeno dieci giorni dalla restituzione della comunicazione non recapitata. L'organo amministrativo della società, esaminata la documentazione relativa all'esercizio del diritto di prelazione e la conformità della proposta di alienazione alle risultanze dell'atto di trasferimento, provvederà ad annotare nel libro dei soci l'avvenuto trasferimento delle quote.

Art.14) Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci.

Art.15) Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante metodo assembleare ovvero, nelle ipotesi riconosciute dalla legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, mediante consultazione scritta, ovvero con consenso prestato per iscritto ex art.2479 comma 3° c.c..

Art.16) Decisioni dei soci assunte mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio, il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale. La consultazione deve essere preceduta da avviso inviato dall'organo amministrativo a tutti i soci almeno otto giorni prima della consultazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altre forme che consentano di avere prova della tempestiva ricezione dell'avviso. L'avviso

deve contenere l'indicazione dell'oggetto della decisione, il

giorno entro il quale l'eventuale consenso dovrà essere prestato, nonché le modalità da seguire per manifestare il proprio eventuale consenso.

La decisione è adottata mediante approvazione di un unico documento. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Art.17) Decisioni dei soci assunte mediante metodo assembleare

Le decisioni dei soci dovranno essere adottate mediante metodo assembleare nelle ipotesi di:

- 1) approvazione del bilancio di esercizio;
- 2) modificazioni dell'atto costitutivo;
- 3) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- 4) modificazioni dei diritti dei soci.

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. L'assemblea deve essere, comunque, convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea è convocata negli altri casi e per gli altri oggetti previsti dalla legge, e ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritiene opportuno.

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso spedito almeno otto giorni prima a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero altro metodo che consenta di avere prova della tempestiva ricezione dell'avviso. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e l'elenco degli argomenti da trattare. Sono valide le assemblee totalitarie ai sensi del terzo comma dell'art.2479 bis c.c..

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel Libro dei soci.

I soci possono farsi rappresentare, ai sensi dell'art.2372 c.c.. Gli enti e le società possono intervenire in assemblea a mezzo di persona designata con delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento; la costituzione dell'assemblea, una volta avvenuta, non può essere infirmata per allontanamento di uno o più intervenuti.

La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico, ad uno dei due Amministratori con firma congiunta o disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, al Vice Pre-

sidente e all'Amministratore Delegato, se nominati o all'Am-

ministratore più anziano di età, o al solo Amministratore presente. Se nessuno dei suddetti può o vuole accettare l'incarico, il Presidente è designato dagli intervenuti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati. Il verbale è redatto da un Notaio nei casi di legge, o quando il presidente lo ritiene opportuno.

L'assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di tanti soci rappresentanti in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.18) Cariche sociali

La nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche. Coloro che rivestono cariche sociali, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti negli artt.2382 e 2387 c.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n.155/2006.

Art.19) Forme di amministrazione

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico, da due Amministratori con firma congiunta o disgiunta, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a cinque.

I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci e possono essere rieletti.

L'Organo Amministrativo rimane in carica a tempo indeterminato salvo dimissioni o revoca, ovvero per il tempo fissato all'atto della nomina.

Art.20) Poteri dell'Organo Amministrativo

All'Organo Amministrativo spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Art.21) Consiglio di Amministrazione

Quando l'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione questo si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente o un terzo dei suoi membri ne ravvisino l'opportunità.

La convocazione avverrà con lettera raccomandata, telefax o e-mail, da spedirsi ai Consiglieri e ai Sindaci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno ventiquattro ore prima. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità pre-

vale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbali da trascriversi in apposito libro, firmato dal Presidente o da chi ne ha fatto le veci, per suo impedimento e da un Consigliere con funzioni di segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono validamente tenersi mediante mezzi di telecomunicazione quali videoconferenza, teleconferenza o altre tecniche che consentano ai partecipanti di essere in tempo reale al corrente del dibattito in corso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega, ai sensi dell'art.2381 c.c.. I Consiglieri con poteri delegati, nei limiti di tali poteri, potranno nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art.22) Rappresentanza

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico, ai due Amministratori con firma congiunta, a ciascuno degli Amministratori con firma disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati nei limiti della delega.

Art.23) Collegio Sindacale e controllo contabile

I soci, nelle ipotesi prescritte dalla legge, provvedono alla nomina del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I soci provvedono alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Al Collegio Sindacale compete il controllo contabile della società. Ogni membro del Collegio Sindacale deve essere iscritto presso il Registro dei revisori dei conti tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell'art.2435-bis c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ridotti alla metà, è obbligatoria la nomina di uno o più sindaci che vigilino sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; i sindaci sono tenuti ad esercitare anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.155/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di impresa sociale, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai ca-

si di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il

controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al Revisore, ove compatibili, tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci, nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha durata di tre esercizi.

Art.24) Versamenti e finanziamenti dei soci

I versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, proporzionali o non, sono infruttiferi di interessi. E' consentita la raccolta di fondi presso i soci, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sempre che siano effettuati da soci che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che detengano una partecipazione di almeno il due per cento (2%) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art.25) Strumenti finanziari

La società potrà emettere, mediante deliberazione da parte dell'assemblea secondo le maggioranze previste all'art.17 del presente statuto, strumenti finanziari che conferiscano diritti patrimoniali e/o diritti amministrativi.

Art.26) Clausola compromissoria

Ogni controversia avente ad oggetto i rapporti sociali, ladove inerenti a situazioni disponibili dei soci, ivi comprese le azioni sociali di responsabilità nei confronti degli Amministratori ovvero dei Direttori Generali, saranno demandate alla competenza di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Napoli, il quale deciderà secondo diritto.

Art.27) Esercizi sociali - riserva legale - divieto distribuzione utili

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi di riserva in favore di Amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Gli utili e avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria istituzionale e di quella direttamente connessa e ad incrementare il patrimonio.

Art.28) Scioglimento società - trasformazione - fusione - scissione - cessione d'azienda

Nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento della società gli Amministratori devono accertare la causa stessa e convocare l'assemblea dei soci affinché deliberi sulla procedura di liquidazione e sulla nomina dei Liquidatori.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in ca-

so di scioglimento per qualunque causa, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ad associazioni, comitati, fondazioni, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, e, ove richiesto per legge, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 (cd. Authority di settore), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n.155/2006 e dalle altre leggi in materia di devoluzione del patrimonio di enti non lucrativi di utilità sociale.

In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, l'Organo Amministrativo notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2 dell'art.13 del D.Lgs. n.155/2006, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

Art.29) Rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia previste per le imprese sociali, e, in quanto compatibili con la citata qualifica, quelle dettate in tema di società a responsabilità limitata.

- - -

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e minuti quarantacinque.

I comparenti rinunziano alla lettura dell'allegato.

Di quest'atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e parte a mano da me su ventisei facciate di sette fogli, io ho dato lettura ai comparenti, che l'approvano. Sottoscritto alle ore sedici e minuti cinquanta.

Firmato: Ferraiuolo Teresa - Caiazza Rosario - Rocco Luigia - Giuseppe di Transo, notaio (segue sigillo).

ALLEGATO "B" al n. di repertorio

**STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA
"LA CITTA' DEL SOLE S.R.L. Impresa Sociale"**

Art.1) Denominazione

La società è denominata **"LA CITTA' DEL SOLE S.R.L. Impresa**

Sociale".

Art.2) Sede

La sede della società è in Arzano (NA) ai sensi del disposto dell'art.111 ter disp. att. c.c..

Art.3) Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga ovvero anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria.

Art.4) Oggetto

La società intende esercitare, in via stabile e principale, un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, in conformità al D.Lgs. n.155/2006.

L'attività che costituisce l'oggetto sociale consiste in:

- gestione di attività didattiche, sportive, musicali, danze e artistiche in genere;
- istituzione, organizzazione e gestione di baby parking, asili nido, scuole materne, elementari e medie, di primo e secondo grado, sia diurne che serali, istituendo, nell'ambito delle strutture di cui dispone, sia corsi ordinari di studi, che corsi di recupero per tutti quegli alunni che, anche se adulti, si trovino nelle condizioni previste dalle norme vigenti per conseguire la maturità o l'idoneità di uno dei corsi o delle classi istituite dalla società;
- gestione di servizi per l'attività parascolastica, extra scolastica e interscolastica, di servizi culturali, ricreativi e sportivi per gli alunni, di servizi socio-psico-pedagogici, di orientamento scolastico e professionale, di assistenza educativo - scolastica, di prevenzione del disadattamento scolastico e sociale;
- gestione di servizi e iniziative nel settore dell'educazione degli adulti e dell'educazione permanente;
- gestione di servizi ed iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione dei docenti, con particolare riguardo alla formazione di docenti per l'istruzione e l'educazione di alunni diversamente abili, alla gestione di corsi ad indirizzo didattico differenziato, allo sviluppo della sperimentazione e della ricerca educativa;
- gestione di servizi e iniziative per la formazione di animatori, di coordinatori e di formatori delle iniziative culturali di base e per la formazione in servizio dei docenti;
- sviluppo delle attività psicofisiche al fine dell'istruzione fondamentale dei bambini, intrattenimento di questi in gruppi atti ad abituarli alla vita in comune con altri individui, il tutto sotto forma di asilo nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria e secondaria e ludoteca;
- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli es-

senziali delle prestazioni in materia di istruzione e forma-

zione professionale;

- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo.

La società ha per oggetto inoltre:

- promozione e realizzazione di attività socio-educative quali l'accoglienza, la tutela, l'educazione dei minori di ambo i sessi di età compresa tra i tre e i diciotto anni;
- accoglienza sia dei minorenni che dei maggiorenni in regime residenziale e semiresidenziale;
- assistenza e collaborazione ai centri di servizi sociali territoriali;

- formazione professionale, sia autofinanziata, sia con l'accesso ai contributi regionali, nazionali ed europei;

- monitoraggio e percorsi calibrati alle esigenze della platea minorile al fine di evitare l'insorgere di eventuali problemi e/o disagi sociali;

- gestione di banche dati e strutture centralizzate afferenti l'informazione;

- progettazione, organizzazione e gestione di tutte le attività di formazione, qualificazione e specializzazione, formazione all'interno dell'obbligo scolastico, formazione superiore nella quale siano inclusi tirocini e/o stages, formazione post-diploma, formazione post-obbligo formativo, i.f.t.s. (istruzione e formazione tecnica superiore), formazione nell'ambito dei cicli universitari e post-universitari, nonché itinerari specifici di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, potendo all'uopo richiedere l'accreditamento, anche per una o più delle proprie sedi operative, quale organismo formativo e di orientamento presso la Regione Campania ed altri enti regionali, formazione continua per tutti i soggetti.

La società potrà:

- effettuare la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande ai bambini iscritti alla scuola e svolgere attività di trasporto bambini a mezzo scuola bus;

- organizzare e gestire corsi di recupero scolastico in sede e a domicilio, visite guidate e gite scolastiche, feste private ed ogni altra attività di intrattenimento e ricreativa in genere.

Tutte le attività potranno essere svolte anche a favore di soggetti svantaggiati e diversamente abili.

La società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quelle accessorie ad esse connesse.

La società può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, nei limiti e con le modalità di cui all'art.4 del D.Lgs. 155/2006.

La società non ha fini di lucro ed intende essere retta e re-

golata, oltre che dal D.Lgs. 155/2006, dal codice civile e dalle leggi relative agli enti *no-profit*.

La società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze, benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

La società potrà compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, utili o necessarie per la migliore realizzazione degli scopi sociali; potrà svolgere qualunque operazione di tipo bancario e potrà contrarre mutui, finanziamenti ed accedere in genere a qualunque forma di credito e sovvenzione. E' espressamente escluso che la società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

Le attività di cui sopra sono esercitate dalla società in via stabile e principale. Per attività principale, ai sensi dell'art.1 comma 1° del D.Lgs. n.155/2006, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento (70%) dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Fermo restando il rispetto del limite di cui sopra, la società potrà svolgere anche attività direttamente connesse e accessorie a quelle istituzionali. La società potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi. Per il miglioramento e raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre società associazioni e/o terzi in genere.

Art.5) Utili ed avanzi di gestione

L'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori ed ai dipendenti di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquistare specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contatti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle

quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Art.6) Responsabilità patrimoniale

Salvo quanto già disposto per le diverse forme societarie, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore ad Euro ventimila (E.20.000) dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.

Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo (1/3) rispetto all'importo di Euro ventimila (E.20.000), delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa, salvo quanto disposto per la Srl.

Art.7) Soci

Possono essere soci della società cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statuari della società.

Art.8) Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera, nel rispetto della normativa in materia adottata dal c.c. per le società di capitali.

Art.9) Organi della società

Organi della società sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio sindacale.

L'elezione degli organi della società non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10) Recesso ed esclusione

Il recesso può essere esercitato nei casi di legge.

Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rimborso della quota per il valore di iscrizione al libro soci, con esclusione di qualsiasi altro diritto, nel rispetto delle finalità non lucrative dell'impresa sociale e dell'art.3 del D.Lgs. n.155 del 2006. Eventuali esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottate per motivazioni anche indirettamente discriminatorie. In ogni caso, in ultima istanza, in caso di esclusione, la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, e non oltre trenta giorni dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto del 2° comma dell'art.9 del D.Lgs. n.155/2006.

ART.11) Lavoro nell'impresa sociale e coinvolgimento dei la-

voratori e dei destinatari dell'attività

Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento (50%) dei lavoratori, a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli artt.2, 4 e 17 della Legge 11 agosto 1991 n.266.

I lavoratori e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale che, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione, nei termini e con le modalità specificate nel presente statuto e nei regolamenti aziendali e concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con i loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

I lavoratori e i soggetti destinatari dell'attività dell'impresa sociale hanno diritto di partecipare ai lavori dell'assemblea sociale annuale, con diritto di prendere la parola, ma senza diritto di voto. Hanno diritto di visionare il libro dei verbali delle assemblee e delle relative deliberazioni, previa istanza scritta all'organo amministrativo, il quale, nel termine di venti giorni, dovrà esibire il libro dei verbali al richiedente avente diritto. L'organo amministrativo deve comunicare ai destinatari dei servizi dell'impresa, ai lavoratori, ovvero alla rappresentanza degli uni e/o degli altri, le notizie di politica gestionale che possono, in modo significativo, incidere sulla qualità dei servizi erogati ovvero sulle condizioni di lavoro all'interno dell'impresa, con tempi, modalità e contenuti, che consentono di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, preparare consultazioni con l'organo competente. Spetta, altresì, ai lavoratori e ai destinatari dei servizi dell'impresa o loro rappresentanze, il diritto di partecipazione, con facoltà di prendere la parola, ma senza diritto di voto, nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione (ove nominato), qualora l'ordine del giorno riguardi questioni che possono incidere direttamente e in modo significativo sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi prestati. Nel caso in cui più della metà dei lavoratori non sia d'accordo sulle decisioni prese dall'Organo Amministrativo relativamente a tali questioni, i medesimi possono chiedere che sulla questione stessa deliberi l'assemblea, in forma collegiale, dell'impresa sociale.

Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a cinque, i suddetti dovranno intervenire in assemblea o nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione (ove nominato), qualora ne abbiano diritto, mediante la nomina di uno o due rappresentanti. Per la comunicazione e convocazione, qualora il numero dei lavoratori sia superiore a cinque, dovranno nomi-

nare il nominativo di uno o due rappresentanti al quale far

pervenire le relative comunicazioni e convocazioni. La stessa regola vale per i destinatari dei servizi dell'impresa. In caso di destinatari dei servizi dell'impresa, minori di età o di soggetti svantaggiati, il coinvolgimento, l'informazione, la partecipazione e la consultazione riguarderà coloro che esercitano la potestà sui medesimi.

Art.12) Capitale - Quote

Il capitale sociale è di euro

ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.. Le quote sono divisibili.

In caso di nuove sottoscrizioni del capitale sociale, potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento diverso dal denaro si osservano le previsioni di legge ex artt. 2464 e ss. c.c..

Art.13) Circolazione delle partecipazioni

Le quote potranno essere trasferite per atto tra vivi e *mortis causa*.

In caso di trasferimento per atto tra vivi, a ciascun socio spetta il diritto di prelazione in proporzione alla quota posseduta. Il socio che intende trasferire a titolo oneroso l'intera sua quota di partecipazione, ovvero parte di essa, provvederà preventivamente a comunicare agli altri soci la quota di partecipazione che intende cedere, l'esatto ammontare del corrispettivo, le condizioni e le modalità di pagamento pattuite, nonché le generalità della persona fisica o giuridica acquirente. Il socio o i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di alienazione, provvedendo a fissare il giorno ed il luogo per la sottoscrizione e per il regolamento del prezzo, alle condizioni e modalità prestabilite dal socio alienante nella comunicazione di vendita. L'esercizio della prelazione è valido esclusivamente per l'intera quota offerta dal cedente. In caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, la quota offerta sarà divisa tra coloro che hanno esercitato la prelazione e a ciascuno di essi assegnata in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale di ciascuno degli acquirenti. Il trasferimento delle quote dovrà essere effettuato nel termine massimo di quindici giorni da detta ultima comunicazione. Tutte le comunicazioni sopra menzionate e comunque inerenti il diritto di prelazione a favore dei soci dovranno essere effettuate con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo indicato nel libro dei soci ed inviata per conoscenza all'organo amministrativo della società. L'eventuale irreperibilità del socio al detto domicilio comporterà il solo obbligo di affissione delle comunicazioni stesse presso la sede della società per almeno dieci giorni dalla restituzione della comunicazione non

recapitata. L'organo amministrativo della società, esaminata

la documentazione relativa all'esercizio del diritto di prelazione e la conformità della proposta di alienazione alle risultanze dell'atto di trasferimento, provvederà ad annotare nel libro dei soci l'avvenuto trasferimento delle quote.

Art.14) Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci.

Art.15) Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante metodo assembleare ovvero, nelle ipotesi riconosciute dalla legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, mediante consultazione scritta, ovvero con consenso prestato per iscritto ex art.2479 comma 3° c.c..

Art.16) Decisioni dei soci assunte mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio, il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale. La consultazione deve essere preceduta da avviso inviato dall'organo amministrativo a tutti i soci almeno otto giorni prima della consultazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altre forme che consentano di avere prova della tempestiva ricezione dell'avviso. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto della decisione, il giorno entro il quale l'eventuale consenso dovrà essere prestato, nonché le modalità da seguire per manifestare il proprio eventuale consenso.

La decisione è adottata mediante approvazione di un unico documento. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Art.17) Decisioni dei soci assunte mediante metodo assembleare

Le decisioni dei soci dovranno essere adottate mediante metodo assembleare nelle ipotesi di:

- 1) approvazione del bilancio di esercizio;
- 2) modificazioni dell'atto costitutivo;
- 3) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- 4) modificazioni dei diritti dei soci.

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio del-

lo Stato. L'assemblea deve essere, comunque, convocata entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea è convocata negli altri casi e per gli altri oggetti previsti dalla legge, e ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritiene opportuno.

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso spedito almeno otto giorni prima a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero altro metodo che consenta di avere prova della tempestiva ricezione dell'avviso. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e l'elenco degli argomenti da trattare. Sono valide le assemblee totalitarie ai sensi del terzo comma dell'art.2479 bis c.c..

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel Libro dei soci.

I soci possono farsi rappresentare, ai sensi dell'art.2372 c.c.. Gli enti e le società possono intervenire in assemblea a mezzo di persona designata con delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento; la costituzione dell'assemblea, una volta avvenuta, non può essere infirmata per allontanamento di uno o più intervenuti.

La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico, ad uno dei due Amministratori con firma congiunta o disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati o all'Amministratore più anziano di età, o al solo Amministratore presente. Se nessuno dei suddetti può o vuole accettare l'incarico, il Presidente è designato dagli intervenuti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati. Il verbale è redatto da un Notaio nei casi di legge, o quando il presidente lo ritiene opportuno.

L'assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di tanti soci rappresentanti in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.18) Cariche sociali

La nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese con finalità lucrative e da amministrazioni pubbli-

che. Coloro che rivestono cariche sociali, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti negli artt.2382 e 2387 c.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n.155/2006.

Art.19) Forme di amministrazione

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico, da due amministratori con firma congiunta o disgiunta, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a cinque.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non soci e possono essere rieletti.

L'organo amministrativo rimane in carica a tempo indeterminato salvo dimissioni o revoca.

Art.20) Poteri dell'organo amministrativo

All'Organo Amministrativo spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Art.21) Consiglio di Amministrazione

Quando l'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione questo si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente o un terzo dei suoi membri ne ravvisino l'opportunità.

La convocazione avverrà con lettera raccomandata, telefax o e-mail, da spedirsi ai Consiglieri e ai Sindaci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno ventiquattro ore prima. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbali da trascriversi in apposito libro, firmato dal Presidente o da chi ne ha fatto le veci, per suo impedimento e da un Consigliere con funzioni di segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono validamente tenersi mediante mezzi di telecomunicazione quali videoconferenza, teleconferenza o altre tecniche che consentano ai partecipanti di essere in tempo reale al corrente del dibattito in corso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega, ai sensi dell'art.2381 c.c.. I consiglieri con poteri delegati, nei limiti di tali poteri, potranno nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art.22) Rappresentanza .

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico, ai due Amministratori con firma congiunta, a ciascuno degli Amministratori con firma disgiunta, al Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione e agli Amministratori Delegati nei limiti della delega.

Art.23) Collegio Sindacale e controllo contabile

I soci, nelle ipotesi prescritte dalla legge, provvedono alla nomina del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I soci provvedono alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Al Collegio Sindacale compete il controllo contabile della società. Ogni membro del Collegio Sindacale deve essere iscritto presso il Registro dei revisori dei conti tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ridotti alla metà, è obbligatoria la nomina di uno o più sindaci che vigilino sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; i sindaci sono tenuti ad esercitare anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. n.155 del 2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di impresa sociale, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al Revisore, ove compatibili, tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci, nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha durata di tre esercizi.

Art.24) Versamenti e finanziamenti dei soci

I versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, proporzionali o non, sono infruttiferi di interessi. E' consentita la raccolta di fondi presso i soci, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sempre che siano effettuati da soci che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che detengano una partecipazione di almeno il due per cento (2%) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art.25) Strumenti finanziari

La società potrà emettere, mediante deliberazione da parte dell'assemblea secondo le maggioranze previste all'art.17 del presente statuto, strumenti finanziari che conferiscano di-

ritti patrimoniali e/o diritti amministrativi.

Art.26) Clausola compromissoria

Ogni controversia avente ad oggetto i rapporti sociali, lad-
dove inerenti a situazioni disponibili dei soci, ivi comprese
le azioni sociali di responsabilità nei confronti degli Ammi-
nistratori ovvero dei Direttori Generali, saranno demandate
alla competenza di un Collegio Arbitrale, composto da tre
membri nominati dal Presidente del Tribunale di Napoli, il
quale deciderà secondo diritto.

**Art.27) Esercizi sociali - riserva legale - divieto distribu-
zione utili**

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni
anno. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiret-
to, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché
fondi di riserva in favore di Amministratori, soci, parteci-
panti, lavoratori o collaboratori, salvo il caso in cui la
destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Gli utili ed avanzi di gestione saranno destinati esclusiva-
mente allo svolgimento dell'attività statutaria istituzionale
e di quella direttamente connessa e ad incrementare il
patrimonio.

**Art.28) Scioglimento società - trasformazione - fusione -
scissione - cessione d'azienda**

Nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento della
società gli Amministratori devono accertare la causa stessa e
convocare l'assemblea dei soci affinché deliberi sulla proce-
dura di liquidazione e sulla nomina dei Liquidatori.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in ca-
so di scioglimento per qualunque causa, ad organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, ovvero ad associazioni, comita-
ti, fondazioni, con finalità analoghe o a fini di pubblica u-
tilità, e, ove richiesto per legge, sentito l'organo di con-
trollo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre
1996 n.662 (cd. Authority di settore), istituito con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre
2000 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e, co-
munque, in conformità a quanto previsto dall'art.13 del
D.Lgs. n.155/2006 e dalle altre leggi in materia di devolu-
zione del patrimonio di enti non lucrativi di utilità
sociale.

In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di
azienda, l'Organo Amministrativo notifica, con atto scritto
di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti,
allegando la documentazione necessaria alla valutazione di
conformità alle linee guida di cui al comma 2 dell'art.13 del
D.Lgs. n.155/2006, ovvero la denominazione dei beneficiari
della devoluzione del patrimonio. L'efficacia degli atti è
subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizza-

zioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

Art.29) Rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia previste per le imprese sociali, e, in quanto compatibili con la citata qualifica, quelle dettate in tema di società a responsabilità limitata.

- - -

Attesto io Giuseppe di Transo, notaio in Napoli, che la presente copia informatica scritta su undici facciate è conforme all'originale conservato nella mia raccolta e viene da me autenticata mediante apposizione della mia firma elettronica conforme ai sensi dell'art.23 D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 imposta di bollo assolta ai sensi dl Decreto del 22.02.2007 mediante M.U.I..

Atto registrato all'Ufficio Atti Privati di Napoli
Napoli, 5 ottobre 2010.